

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, titolato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 52 il quale prevede che: "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento";

VISTO il Vademecum del 30 luglio 2024 con il quale l'ANAC ha precisato che: "Ferma restando la facoltà di procedere in via ordinaria, verificando prima dell'affidamento e della stipula i requisiti previsti dagli art. 94 -98 del DLgs 36/2023, le stazioni appaltanti possono ricorrere a iter più snelli regolamentando a monte – ovvero ad inizio di ogni anno – forme di controllo a campione sugli operatori economici affidatari in via diretta. In tal caso, al fine di garantire la massima trasparenza le stazioni appaltanti possono indicare in un regolamento o in un proprio atto organizzativo le modalità secondo le quali verranno effettuate le verifiche a campione, ricorrendo eventualmente anche al sorteggio";

RITENUTO opportuno, in linea con le suddette indicazioni dell'ANAC, dotarsi di un regolamento che definisca le modalità di verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del sopracitato D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTA la Delibera n. 34 del 02/10/2024 (EO n. 1050 del 09/10/2024) e con la quale, il Senato Accademico – subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione – ha approvato il *Regolamento di Ateneo per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023*;

VISTA la Delibera n. 152 del 02/10/2024 (EO n. 1087 dell'11/10/2024) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto Regolamento di Ateneo;

DECRETA

È emanato, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il *Regolamento di Ateneo per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023*.

Il sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

IL RETTORE
Matteo LORITO

AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE DOCUMENTALE
Il Dirigente: Dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI E ORGANI UNIVERSITARI
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: Dott. Antonio NASTI
PDB

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI
NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI
IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023.**

Sommario

Art.1 – Definizioni.

Art.2 – Oggetto

Art.3 – Modalità e termini per lo svolgimento dei controlli a campione

Art.4 – Controlli da effettuare sulle dichiarazioni

Art.5 – Esito dei controlli

Art.6 – Ufficio Competente

Art.7 -Trattamento dei dati personali

Art.8 – Entrata in vigore ed efficacia Art.9 – Disposizioni finali

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per:

- ❖ **Codice:** il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.;
- ❖ **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:** dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2020, anche contestuali all'istanza di partecipazione, sottoscritte dall'interessato e prodotte in osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 del DPR 445/2020 in sostituzione delle certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato;
- ❖ **Responsabile Unico del Progetto (RUP):** la persona fisica responsabile di tutte le fasi preordinate alla realizzazione di un intervento pubblico, individuato ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D.Lgs 36/2023;
- ❖ **Unità Organizzativa competente:** Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento;
- ❖ **Procedura di affidamento diretto:** le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice;
- ❖ **Gestione Centralizzata:** Centro di Gestione articolato in Aree a cui possono afferire più Uffici, come individuato e definito dall'articolo 5 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- ❖ **Centri Autonomi di Gestione:** i Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed amministrativa, come individuati e definiti dall'articolo 6 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- ❖ **Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE:** il Fascicolo operante presso la Banca Dati dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art 24 del Codice, che consente il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori ed il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti;
- ❖ **Enti Certificatori:** le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli enti privati che rilasciano attestazioni oppure sono in possesso di dati e/o informazioni idonee a comprovare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice e/o dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice.



ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato "Codice"), definisce le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore a 40.000 euro, oltre IVA, di competenza della Gestione Centralizzata e dei Centri di Gestione aventi Autonomia Gestionale ed Amministrativa (di seguito: *Centri Autonomi di Gestione*).
2. In particolare, formano oggetto di controllo a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, come di seguito indicato:
 - di ordine generale di cui agli articoli 94 ("*Cause di esclusione automatica*"), 95 ("*Cause di esclusione non automatica*") e 98 ("*Illecito professionale grave*") del Codice;
 - di ordine speciale ai sensi dell'articolo 100 ("*Requisiti di ordine speciale*") del Codice.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli a campione sono effettuati, secondo modalità e parametri oggettivi e imparziali.
2. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% rispetto al numero complessivo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dagli operatori economici risultati affidatari di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, oltre IVA, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Resta salva la facoltà di procedere ai controlli anche al di fuori del campione.
4. La stazione appaltante verifica un campione di dichiarazioni sostitutive relative agli affidamenti di competenza di ciascuna Area dirigenziale e un campione di dichiarazioni sostitutive relative agli affidamenti di competenza di ciascun Centro Autonomo di Gestione.
5. Sono escluse dal campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che siano già state oggetto di verifica da parte dell'Area Dirigenziale/Centro Autonomo di Gestione, nell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 3.
6. I controlli a campione devono essere avviati da ciascuna Area dirigenziale/Centro Autonomo di Gestione, nel corso di ogni anno solare, nei termini di seguito indicati:
 - entro il 31 luglio per le dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici risultati affidatari di lavori, servizi, forniture nel primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno);
 - entro il 31 gennaio per le dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici risultati affidatari di lavori, servizi e forniture nel secondo semestre dell'anno precedente (dal 1° luglio al 31 dicembre).
- 6bis. Nella fase di prima applicazione, entro il 31 dicembre 2024, saranno oggetto di controllo a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai fini degli affidamenti effettuati dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2024.
7. L'individuazione del campione da sottoporre a verifica per ciascuna Area dirigenziale/Centro Autonomo di Gestione avverrà con sorteggio casuale, previa predisposizione di un elenco numerato disposto in ordine cronologico in base alla data e al numero di protocollazione delle determine di affidamento adottate nel semestre di riferimento.
8. Per la selezione casuale del campione la stazione appaltante potrà avvalersi di uno dei programmi per la generazione di numeri casuali disponibile sul web.
In particolare, ciascuna Area dirigenziale e ciascun Centro Autonomo di Gestione procederà a:
 - a) predisporre un elenco numerato delle Determine relative agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati nel semestre considerato; tale elenco sarà redatto attribuendo a ogni Determina un numero progressivo, secondo l'ordine cronologico determinato dalla data e dal numero di protocollazione, risultanti dal Sistema di Protocollo informatico di Ateneo;
 - b) eliminare dall'elenco così predisposto le Determine relative agli affidamenti diretti per i quali si sia già provveduto ad effettuare i controlli sulle relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti, nell'ambito della facoltà di cui all'articolo 2, co. 3;

- c) quantificare il numero di affidamenti diretti per i quali occorre sottoporre a controllo le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti degli operatori economici affidatari, nella misura del 10% di quelli risultanti dall'elenco di cui al punto a), al netto di quelli di cui al precedente punto b);
 - d) individuare il campione da sottoporre a controllo, sorteggiando casualmente i numeri identificativi delle Determine di affidamento riportati nell'elenco di cui al punto a), al netto di quelli di cui al punto b), tramite il programma di generazione di numeri casuali.
- 8bis. Per garantire che il campione da sottoporre a controllo sia complessivamente riferito ad operatori economici differenti, nel caso in cui risultassero sorteggiati più affidamenti disposti in favore del medesimo operatore economico, ai fini dell'individuazione del campione si terrà conto solo dell'affidamento di maggior valore e si procederà a successivi sorteggi fino a concorrenza del 10% degli affidamenti disposti nel semestre di riferimento.
9. Delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato sul sito istituzionale.
10. Del risultato delle pratiche estratte sarà data ai diretti interessati comunicazione di avvio del procedimento inerente alla verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/90. La comunicazione, a firma del Dirigente/Responsabile di Centro Autonomo di Gestione competente, dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e dovrà essere inviata anche al RUP.

ART. 4 - CONTROLLI DA EFFETTUARE SULLE DICHIARAZIONI

1. La verifica dei requisiti di carattere generale e – ove richiesti – di quelli di carattere speciale dichiarati dall'operatore economico deve essere effettuata con le modalità disciplinate dalla Delibera ANAC n. 262 del 30 giugno 2023 e i relativi Allegati.
2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tramite la documentazione presente nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), fatta salva la necessità di consultazione diretta della Banche dati degli Enti Certificanti. Per le verifiche dei requisiti autodichiarati dagli operatori economici stranieri si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3 punto 3.3 della predetta Delibera.

ART. 5 - ESITO DEI CONTROLLI

1. L'esito dei controlli effettuati sarà documentato in apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal Responsabile dell'Unità Organizzativa competente di cui al successivo articolo 6.
2. In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con l'operatore economico. A tal fine, ciascuna Area dirigenziale e ciascun Centro Autonomo di Gestione, con comunicazione sottoscritta anche dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e da inviare a mezzo posta elettronica certificata, renderà noto all'operatore economico l'esito dei controlli al fine di consentire osservazioni e/o chiarimenti, assegnando un congruo termine per il riscontro, comunque non superiore a 30 giorni.
3. Nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice, alla risoluzione del contratto (se ancora in corso), all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva (salvo non sia stata già stata svincolata), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Ateneo per un periodo da uno a dodici mesi dall'adozione del provvedimento. Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, resta ferma la prevista comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Dirigente/Responsabile di Centro Autonomo di Gestione competente. Il provvedimento adottato sarà comunicato all'operatore economico interessato, alle Aree Dirigenziali competenti alla gestione di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai Centri Autonomi di Gestione ed all'ANAC.

ART. 6 - UFFICIO COMPETENTE

1. L'Unità Organizzativa Responsabile delle attività di verifica a campione di cui al presente Regolamento è individuata, per ciascuna Area Dirigenziale/Centro Autonomo di Gestione, nell'Ufficio competente alla gestione delle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, individuato in conformità alle disposizioni organizzative di Ateneo nel tempo vigenti.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2023, Regolamento UE 2016/679).

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e si applicherà a tutte le procedure affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore a 40.000 euro, oltre IVA.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.